

Legge regionale 16 agosto 1999 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

Art. 4

(Delimitazione delle tartufaie)

- 1.** Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono. Tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
- 2.** Come previsto dall'articolo 4 della legge 752/1985, le tabelle previste dal presente articolo non sono sottoposte a tassa di registro.